

CAPO D'ANZIO S.p.A.

C.D.M. n. 6586/2011

DISCIPLINARE DI GARA

Gara a procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 114 e ss. del D. Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dell'appalto per l'esecuzione dei lavori per l'*“adeguamento Darsena Nord del Marina di Capo d'Anzio”* (fase II del progetto relativo all'ampliamento del Porto Turistico di Anzio)

Codice CIG: 777779142D

CUP: I51C19000000007

Sommario

Premessa.....	3
1. Oggetto dell'appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara.....	5
2. Soggetti ammessi alla gara.....	6
3. Condizioni di partecipazione	6
4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione	7
5. Presa visione della documentazione di gara	7
6. Chiarimenti.....	7
7. Modalità di presentazione della documentazione e Soccorso istruttorio.....	8
8. Comunicazioni	9
9. Subappalto.....	9
10. Ulteriori disposizioni.....	10
11. Cauzioni e garanzie richieste	11
12. Pagamento in favore dell'Autorità.....	14
13. Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.....	14
14. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte.....	16
15. Contenuto della Busta "A - Documentazione amministrativa"	18
16. Contenuto della Busta "B - Offerta tecnica".....	31
17. Contenuto della Busta "C - Offerta economica".....	31
18. Criterio di aggiudicazione.....	37
19. Procedura di aggiudicazione	37
20. Definizione delle controversie	44
21. Trattamento dei dati personali – Accesso agli atti	44

Premessa

Il presente Disciplinare di Gara, allegato al Bando di Gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative allo stesso Bando relativamente alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dalla Capo d'Anzio S.p.a., alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto per l'esecuzione dei lavori per l'“**adeguamento Darsena Nord del Marina di Capo d'Anzio**” (fase II del progetto relativo all'ampliamento del Porto Turistico di Anzio) come meglio esplicitati nel Capitolato speciale d'appalto (nel prosieguo, anche CSA) e negli altri elaborati di progetto.

A riguardo occorre specificare che la Capo d'Anzio S.p.A. è titolare della Concessione demaniale marittima n. 6586/2011, assentita dalla Regione Lazio allo scopo di realizzare e gestire un porto turistico come previsto dal vigente Piano Regolatore Portuale di Anzio, con annesse strutture cantieristiche e di assistenza tecnica, turistico-ricettive, abitative, commerciali, ludico-sportive e servizi, ferma restando la realizzazione e la consegna all'Amministrazione delle opere costituenti il nuovo porto commerciale nonché la realizzazione e la consegna delle aree e dei beni per il successivo trasferimento in uso alle altre Amministrazioni dello Stato ai sensi dell'art. 34 del codice della navigazione.

Nell'art. 3 della Concessione n. 6586/2011, la Regione Lazio, nel prendere atto che la Capo d'Anzio S.p.A. rientra tra le Amministrazioni aggiudicatrici ed altri soggetti aggiudicatori di cui al comma 1 lett. c) dell'art. 32 del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, ha precisato che “*per l'affidamento dei lavori la società stessa è tenuta a seguire le norme e le procedure di cui al titolo I della parte II e parte I, IV e V del medesimo D.lgs 12 aprile 2006, n. 163 con esclusione dell'art. 78 comma 2); art. 90 comma 6); art. 92 e art. 128 tutto*”.

Ai sensi della medesima norma contrattuale, la Società Capo d'Anzio può procedere ad affidare l'esecuzione dei lavori anche secondo le norme che disciplinano l'Appalto di lavori pubblici e gli altri strumenti simili apprestati dall'ordinamento giuridico vigente, con obbligo di rispettare tutte le prescrizioni contenute nel decreto Interministeriale DEC/VIA/3003/0794 del 11/12/2003 e tutte le restanti prescrizioni a qualsiasi titolo imposte nel corso del procedimento approvativo, ivi compresi i contenuti dell'Atto d'Obbligo sottoscritto con il Comune di Anzio approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 238 del 26 novembre 2010.

Ora, la Società Capo d'Anzio ha ritenuto di dover frammentare la realizzazione delle opere di cui al progetto approvato dalla Conferenza di Servizi in data 18 febbraio 2009 ed allegato al relativo provvedimento finale di conclusione del procedimento, costituito dagli elaborati cui si fa espresso riferimento, procedendo, in via prioritaria, all'esecuzione dei lavori dell'intervento denominato “**Adeguamento Darsena Nord del Marina di Capo d'Anzio**”, c.d. Fase II. Gli interventi della c.d. Fase I sono infatti terminati durante la stagione estiva 2018 a seguito, nel 2017, della definitiva presa di possesso e messa in sicurezza di tutte le aree del porto turistico a suo tempo assentito in concessione.

Al fine della realizzazione delle opere della Fase II, la Società necessita di avvalersi della capacità tecnica ed economica di soggetti terzi, da selezionare tramite procedura di gara ad evidenza pubblica aperta a livello europeo a tutti gli operatori del mercato, in conformità con quanto disposto dall'art. 3 della Concessione demaniale marittima n. 6586/2011 di cui è titolare.

Stante la rilevanza dell'intervento e la volontà di individuare l'iniziativa migliore che possa soddisfare in via combinata gli interessi pubblici alla valorizzazione turistica ed economica

dell'area interessata, alla tutela del paesaggio e dell'ambiente, nonché alla sicurezza della navigazione, la Società Capo d'Anzio avvia, dunque, la presente procedura di gara.

Il presente appalto è aggiudicato conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante: “*Nuovo Codice dei contratti*” (nel prosieguo, anche Codice) e, per quanto applicabile, dal DPR 5 ottobre 2010, n. 207 (nel prosieguo, anche Regolamento), oltreché dalle disposizioni previste dal CSA, dagli altri elaborati di progetto, dal Bando e dal presente Disciplinare di gara.

La selezione dell'operatore affidatario avverrà mediante apposita procedura di gara “aperta”, ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. sss), 59 e 60 del Codice, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Pubblicità

Conformemente a quanto disposto dall'art. 36, comma 9, del Codice, il bando di gara è pubblicato su:

- GURI V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 16 del 6/2/2019
- Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 5/2/2019 – Serie S – n. 25/2019;
- profilo del committente: <http://www.marinadicapodanzio.it>

Descrizione sommaria dei lavori

L'intervento riguarda la realizzazione dell'opera portuale di adeguamento della Darsena Nord del Porto Turistico di Anzio, con trasformazione della parte più esterna della darsena esistente, compresa tra la diga di sottoflutto e il braccio che delimita la Darsena Pamphili a sud, tutto secondo le condizioni stabilite dal CSA, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo approvato con deliberazione della Giunta Comunale di Anzio n. 13 del 2/3/2018, avendo lo stesso ottenuto ottemperanza al DEC/VIA/3003/0794 del 11/12/2003 con Decreto n. 453 del 20/12/2016, n. 116 del 2/5/2017 e n. 217 del 17/7/2017 ed essendo stato verificato e validato ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016 in data 2/8/2018.

Saranno altresì comprese nell'appalto, senza oneri per la Stazione appaltante, le soluzioni migliorative contenute nell'offerta tecnica presentata dall'offerente e recepite dalla Stazione Appaltante.

Luogo e termine di esecuzione dei lavori

I lavori oggetto dell'appalto insistono nel territorio del Comune di Anzio.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è previsto (salvo quanto offerto in sede di gara) in giorni 504 (cinquecentoquattro) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Il tempo e le modalità di esecuzione dei lavori dovranno garantire la piena funzionalità del porto di Anzio, con differenziazione anche in base alla stagionalità dell'utilizzo dell'ambito portuale e del canale di accesso.

CIG 777779142D CUP I519000000007

RUP e Responsabile del procedimento di selezione

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l'avv. Antonio Bufalari, tel 06.44702081, m. 344.0613111 e-mail: rup@marinadicapodanzio.it

Documentazione di gara

La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara;

- Disciplinare di gara;

All. 1: Modello A – Domanda di partecipazione;

All. 2: Modello B – Dichiarazione possesso requisiti ex art. 80, co. 1, D. Lgs. 50/2016;

All. 3: Modello B1 – Dichiarazione amministratori cessati;

All. 4: Modello DGUE;

All. 5: Modello Offerta economica;

- Progetto esecutivo, approvato con Deliberazione di Giunta Municipale della Città di Anzio n. 13 del 2/3/2018

1. Oggetto dell'appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara

1.1. L'importo complessivo dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, Iva esclusa, ammonta ad € **20.836.210,10** (euro ventimilioniottoctotrentaseimiladucentodieci/10), di cui € **218.258,09** (euro duecentodicottomiladucentocinquantotto/09) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

1.2. La copertura finanziaria dell'opera - non superiore al 30% del costo - deriva in parte dalla cessione dei diritti di ormeggio a lungo termine (d.o.l.t.) su una quota parte dei metriquadri di specchio acqueo destinati al diporto nautico di cui al progetto posto a base di gara, al netto dello specchio acqueo riservato al c.d. transito ai sensi di legge. Il prezzo unitario riservato all'impresa aggiudicataria sarà di € 2.100 (oltre IVA) a metroquadro, come previsto dal piano economico finanziario approvato dall'Assemblea dei Soci in data 12/1/2018 e pubblicato sul sito www.marinadicapodanzio.it

La cessione dei diritti di ormeggio a lungo termine non costituisce ipotesi di cessione a terzi dell'oggetto della concessione, *ex multis* ai sensi degli artt. 45 bis o 46 cod. nav., in quanto la gestione dello specchio acqueo e dei relativi posti barca rimane inteso permance nella sfera gestoria della concessionaria Capo d'Anzio S.p.A.

1.3. L'intervento si compone delle seguenti lavorazioni:

categoria	Qualificazione richiesta				% della categoria sul totale			
	al 100%		minima al 70%					
	Importo	classifica	Importo	classifica				
1) OG 7	OPERE MARITTIME LAVORI	E DI	14.075.458,03	VII				68,3

		DRAGAGGIO				
2)	OG 11	IMPIANTI TECNOLOGICI	4.260.594,62	V		11,1
3)	OG1	EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	2.281.899,35	IV		20,6

Con particolare riferimento alla categoria OG11 (impianti tecnologici), inserita nell'elenco delle categorie c.d. superspecialistiche, si applica la disciplina di cui all'art. 89, comma 11, del Codice, oltre alle norme di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti 10 novembre 2016, n. 248.

2. Soggetti ammessi alla gara

2.1. Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all'art. 45 del Codice, in possesso dei requisiti di idoneità morale di cui all'art. 80 dello stesso Codice e dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

2.1.1. operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani e le società, anche cooperative), b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane) e c) (consorzi stabili), dell'art. 45, comma 2, del Codice;

2.1.2. operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alla lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice.

2.2. Ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari di operatori economici si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice.

2.3. Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'art. 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente Disciplinare di gara.

2.4. Si evidenzia che tale elencazione non è da considerarsi esaustiva e che, ai fini dell'ammissione alla gara, occorre far riferimento alla nozione di operatore economico, così come individuato dalla giurisprudenza europea e nazionale.

3. Condizioni di partecipazione

3.1. **Non è ammessa** la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

3.1.1. le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;

3.1.2. le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 o di cui all'art. 35 del 5 D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

3.2. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, **è vietato partecipare alla gara** in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio

ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete), ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete.

3.3. Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) (consorzi tra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, e alle imprese indicate per l'esecuzione dall'aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. f), del Codice, **è vietato partecipare** in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

Ai sensi dell'articolo 216, comma 13, del Codice, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà attraverso l'utilizzo del sistema **AVCPass** reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (nel prosieguo, ANAC o Autorità) con le delibere attuative n. 111 del 20 dicembre 2012 e n. 157 del 17/02/2016. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura **devono registrarsi al sistema AVCPass**, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS Operatore economico presso: <http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziAccessoRiservato>), secondo le istruzioni ivi contenute, **nonché acquisire il "PASSOE"** di cui all'art. 2, comma 3.b, della succitata delibera n.157/2016, da produrre in sede di partecipazione alla gara, come specificato dal successivo paragrafo 15.5. **In ogni caso, qualora si riscontrassero inadeguatezze del sistema, la stazione appaltante si riserva la possibilità di effettuare in via documentale le verifiche dei requisiti generali e speciali.**

5. Presa visione della documentazione di gara

5.1. La documentazione di gara indicata in premessa è disponibile sul sito internet <http://www.marinadicapodanzio.it> e presso la sede della Società, in Anzio, via molo pamphili snc, previo appuntamento.

6. Chiarimenti

6.1. E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare ai seguenti indirizzi di posta elettronica **entro il 21/3/2019** (decimo giorno antecedente la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte), per chiarimenti di natura amministrativa e/o di natura tecnica

email: rup@marinadicapodanzio.it pec capodanziospa@pec.it

Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

6.2. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile, sempre che le stesse risultino pertinenti alla fase relativa alla gara di appalto, verranno fornite almeno sei (6) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

6.3. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura saranno pubblicate in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.marinadicapodanzio.it>

7. Modalità di presentazione della documentazione e Soccorso istruttorio

7.1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, nonché il documento di gara unico europeo (nel prosieguo, DGUE) di cui al successivo paragrafo 15.9:

a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso); al tale fine, le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;

b) potranno essere sottoscritte da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, va allegata copia conforme all'originale della relativa procura;

c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

7.2. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000.

7.3. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli artt. 83, comma 3, e 86 del Codice nonché l'art. 62 del Regolamento, in forza del richiamo operato dall'art. 216, comma 14, del Codice.

7.4. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana, prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

7.5. Al fine di agevolare gli operatori concorrenti nella predisposizione delle domande e dichiarazioni richieste dal presente Disciplinare di gara, gli stessi sono invitati ad utilizzare gli allegati moduli che formano parte integrante della documentazione di gara. Si precisa che il mancato utilizzo dei Moduli predisposti dalla Capo d'Anzio S.p.a. per la presentazione delle offerte non costituisce causa di esclusione, a condizione che siano egualmente trasmesse tutte le dichiarazioni e informazioni in essi richiesti e che siano rilasciate nelle forme previste dalle vigenti disposizioni normative.

7.6. Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante.

7.7. Soccorso istruttorio:

Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente paragrafo.

In tal caso, la Capo d'Anzio S.p.a. assegna al concorrente un termine di giorni 7 (sette) perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, **a pena di esclusione**.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è **escluso dalla gara**.

Al fine del computo del termine perentorio assegnato (7 giorni), farà fede la data della ricevuta di accettazione del sistema di PEC o, in assenza, di posta elettronica o fax.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

7.8. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D. Lgs. 7 marzo, 2005, n. 82 recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito anche CAD).

8. Comunicazioni

8.1. Salvo quanto disposto nel precedente paragrafo 6, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Stazione appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuati qualora resi all'indirizzo di posta elettronica certificata - PEC o all'indirizzo di posta elettronica, o al numero di fax indicati dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC, del numero di fax o dell'indirizzo di posta elettronica non certificata o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al Responsabile del procedimento di selezione; diversamente, la Capo d'Anzio S.p.a. declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

8.2. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

8.3. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

9. Subappalto

9.1. Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, indicando altresì una terna di nominativi di subappaltatori e dimostrando l'assenza, in capo ai subappaltatori indicati, dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del richiamato D. Lgs. n. 50/2016, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice. **In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.**

9.2. **ATTENZIONE:** La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta **l'esclusione dalla gara**.

9.3. **ai sensi dell'art. 105, comma 2, terzo periodo, del Codice, la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 30% dell'importo contrattuale complessivo.**

10. Ulteriori disposizioni

10.1. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua ed in base ad elementi specifici, non appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97, comma 6, ultimo periodo del Codice.

10.2. È facoltà della Capo d'Anzio S.p.a. di non procedere all'aggiudicazione della gara, qualora nessuna offerta venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice; se la gara è già stata aggiudicata, è facoltà del Capo d'Anzio S.p.a. di non stipulare il contratto d'appalto. Ai sensi dell'art. 94, comma 2, del Codice, la Stazione appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, co.3, del Codice.

10.3. Nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, la Capo d'Anzio S.p.a., a suo insindacabile giudizio, può sospendere, rinviare o annullare il procedimento di aggiudicazione senza che le imprese concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.

10.4. L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Capo d'Anzio S.p.a. potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare, con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia provvisoria prestata in sede di gara fino alla medesima data.

10.5. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto sarà stipulato nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice e, comunque, non prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice.

10.6. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

10.7. Ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la Stazione appaltante provvederà a interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

10.8. Ai sensi dell'art. 216, comma 11, del Codice, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'avviso di bando vanno rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

10.9. Sono poste, altresì, a carico dell'aggiudicatario le spese di pubblicazione sui quotidiani, le spese di imposta di registro concessione pari ad € 645.745,43 e le spese della progettazione pari ad € 221.643,54.

10.10. La partecipazione alla presente procedura comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e clausole contenute nel CSA e gli altri elaborati di progetto, nel Bando di gara, nel presente Disciplinare di gara e suoi allegati, approvati con deliberazione di Assemblea dei Soci in data 11 gennaio 2019

11. Cauzioni e garanzie richieste

11.1. L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione o garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto e precisamente ad € **416.724,20** (euro quattrocentosedicimilasettecentoventiquattro/00).

11.2. La garanzia provvisoria è costituita da fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet della Banca d'Italia:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

e al seguente sito internet dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS):

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La fideiussione bancaria o assicurativa deve essere inserite nella busta "A – Documenti amministrativi".

11.3. In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:

11.3.1. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze (art. 103, comma 9, del Codice), qualora tale schema venga approvato entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte; in caso contrario, potranno essere utilizzati gli schemi di polizza tipo di cui al decreto del Ministero delle Attività Produttive del 23 marzo 2004, n. 123, integrati con le clausole appresso indicate;

11.3.2. **FARE MOLTA ATTENZIONE:** essere prodotta o in originale (con firma autografa del contraente e del fideiussore), o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del DPR 445/2000;

N.B.: Garanzia provvisoria in formato digitale – Condizioni di ammissibilità

La garanzia provvisoria può essere prodotta anche in formato digitale purché siano osservate tutte le regole che stanno a presidio di tale modalità documentale che, nel nostro ordinamento,

trovano oggi compiuta disciplina nel Codice dell'Amministrazione digitale (c.d. Cad) approvato con D.Lgs. 82/05 e ss.mm.ii..

FARE MOLTA ATTENZIONE tali modalità sono:

1) o la diretta produzione del documento informatico, ossia il file in formato pdf registrato su supporto informatico con firme digitali del contraente e del garante;

2) oppure, la produzione di copia su supporto cartaceo del documento informatico, la quale sostituisce ad ogni effetto l'originale da cui è tratto, se la sua conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

11.3.3. avere come beneficiario la Capo d'Anzio S.p.a. ed avere la seguente causale: **“cauzione provvisoria appalto per lavori per l’“adeguamento Darsena Nord del Marina di Capo d’Anzio”;**

11.3.4. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta della Stazione appaltante, la garanzia nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;

11.3.5. avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

11.3.6. qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio, il GEIE;

11.3.7. prevedere espressamente:

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

c. la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune;

d. FARE MOLTA ATTENZIONE: a pena di esclusione, la dichiarazione contenente l'impegno del fideiussore verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art.103 del Codice, in favore della Capo d'Anzio S.p.a., valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all'art. 102, comma 2, del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato (in alternativa, si potrà produrre analogo impegno di un fideiussore diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria).

11.4. Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata automaticamente nei confronti dell'aggiudicatario, al momento della stipula del contratto, mentre ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata, nei confronti degli altri concorrenti, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

11.5. All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare:

a. cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo;

b. polizza assicurativa di cui all'articolo 103, comma 7, del Codice, per una somma assicurata pari a quelle indicate dall'art. 37 del CSA. 11.7. ATTENZIONE: per effetto dell'obbligo, previsto dall'art. 63 del Regolamento, di possedere la certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000 e della disposizione prevista dall'art. 93, comma 7, del Codice, la cauzione provvisoria resta stabilita in misura pari a € 208.362,10 (euro duecentoottomillatrecentosessantadue/10) corrispondente all'1% (un per cento) dell'importo complessivo dell'appalto, e la cauzione definitiva è dimezzata del 50% dell'importo contrattuale. L'importo della garanzia è ridotto in tutte le altre ipotesi indicate dall'art. 93, comma 7, del Codice, per le percentuali ivi specificate, come riportato nell'annotazione che segue:

N.B. Riduzione del 30 per cento, cumulabile con la riduzione del 50 per cento spettante in caso di ISO 9000, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

Nei soli contratti di servizi e forniture, riduzione del 20 per cento, cumulabile con la citata riduzione del 50 e del 30 o 20 per cento, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

Riduzione del 15 per cento, per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire dei benefici, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Nei soli contratti di servizi e forniture, riduzione del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui sopra, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni

11.6. Si precisa che:

a) in caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, del Codice o aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario e/o l'aggregazione di imprese di rete siano in possesso della predetta certificazione;

b) in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice (consorzi tra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili) e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/ aggregazione di imprese di rete;

c) **ATTENZIONE:** salva l'esclusione prevista dal precedente paragrafo 11.3.7 - lett. d), la mancata presentazione della garanzia provvisoria, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più clausole o elementi tra quelli specificati dal presente paragrafo 11, potrà essere sanata attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice, previo pagamento della sanzione pecuniaria di cui al precedente paragrafo 7.7 del presente Disciplinare di gara, a condizione che la garanzia sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta e che decorra da tale data.

12. Pagamento in favore dell'Autorità

12.1. I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'ANAC, per un importo pari ad € 500,00 (euro cinquecento/00) scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell'Autorità n. 163 del 22/12/2015.

12.2. Per eseguire il pagamento è necessario iscriversi on-line al Servizio Riscossione Contributi, collegarsi con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la presente procedura.

12.3. **ATTENZIONE:** La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, previo pagamento della sanzione pecuniaria di cui al precedente paragrafo 7.7 del presente Disciplinare di gara, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

12.4. In caso di mancata sanatoria, la Capo d'Anzio S.p.a. procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

13. Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa

13.1. I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

13.1.1. attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 84 del Codice e dell'art. 61 del Regolamento, tuttora in vigore in forza della disposizione transitoria di cui all'art. 216, comma 14, del Codice, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere, come richiesto dal precedente paragrafo 1.3. e, pertanto:

	categoria	Qualificazione richiesta				% della categoria sul totale > 15%
		al 100%		minima al 70%		
		Importo	classifica	Importo	classifica	
1)	OG 7	OPERE MARITTIME E LAVORI DI DRAGAGGIO	14.075.458,03	VII		68,3
2)	OG 11	IMPIANTI TECNOLOGICI	4.260.594,62	V		11,1
3)	OG1	EDIFICI CIVILI E	2.281.899,35	IV		20,6

	INDUSTRIALI				
--	-------------	--	--	--	--

Con particolare riferimento alla categoria OG11 (impianti tecnologici), inserita nell'elenco delle categorie c.d. superspecialistiche, si applica la disciplina di cui all'art. 89, comma 11, del Codice, oltre alle norme di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti 10 novembre 2016, n. 248.

Ai sensi dell'art. 61, comma 6, del Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010 l'impresa deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a 2,5 volte l'importo a base di gara.

13.1.2. i concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del Regolamento;

13.1.3. per i raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari, le aggregazioni di imprese di rete e GEIE di tipo orizzontale, di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nella presente gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria;

13.1.4. i requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto;

13.1.5. per partecipare alla gara i concorrenti devono essere in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati. Il possesso della certificazione del sistema di qualità deve risultare dall'attestato SOA oppure da documento prodotto in originale o in copia conforme. In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati, ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II;

13.1.6. gli operatori economici stabiliti in altri Stati diversi dall'Italia, qualora non siano in possesso dell'attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal titolo III, parte II del Regolamento accertati, ai sensi del combinato disposto degli artt. 83, comma 2, 216 comma 14, 84 comma 1, 90 comma 8, del Codice e dell'art. 62 del Regolamento, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. In particolare, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

I. requisiti economico-finanziari:

a) almeno una referenza bancaria;

b) volume d'affari in lavori (espressa in euro), svolti mediante attività diretta ed indiretta, conseguito nell'ultimo quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore al 100% degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie dell'appalto da affidare, così come definita dagli artt. 79 e 83 del Regolamento;

c) se l'operatore economico è tenuto alla redazione del bilancio in base alle norme del paese di appartenenza: capitale netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all'art. 2424 del codice civile, riferito all'ultimo bilancio approvato, di valore positivo;

II. requisiti tecnico-organizzativi:

a) presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto dall'art. 87 del Regolamento;

b) esecuzione di lavori nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, appartenenti a ciascuna categoria dell'appalto, di importo non inferiore al 90% di quello della classifica richiesta;

c) esecuzione di un singolo lavoro nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, in relazione ad ogni singola categoria oggetto dell'appalto, di importo non inferiore al 40% della classifica richiesta; ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55% dell'importo della classifica richiesta; ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 65% dell'importo della classifica richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto previsto dal citato art. 83;

d) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, non inferiore ai valori fissati dall'art. 79, comma 10, del Regolamento, relativo al quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara:

e) dotazione stabile di attrezzatura tecnica secondo i valori fissati dall'art. 79, comma 8 del Regolamento, relativo al quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara;

13.2. In attuazione dei disposti dell'art. 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete, ai sensi dell'art. 48 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

13.3. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

13.4. Ferma restando l'esclusione del concorrente in caso di dichiarazioni mendaci prevista dall'art. 89, comma 1, del Codice, ai sensi del comma 3, secondo periodo, del medesimo articolo, la Stazione appaltante impone all'operatore economico di sostituire i soggetti dei quali intende avvalersi che non soddisfano i criteri di selezione previsti dalla presente lettera d'invito o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. In corso di esecuzione, la Stazione appaltante eseguirà le verifiche previste dall'art. 89, comma 9, del Codice.

13.5. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

14. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

14.1. Il plico contenente l'offerta e la documentazione, a pena di non ammissione alla gara, deve essere sigillato e deve pervenire, con qualsiasi mezzo, salvo via pec, non potendosi ancora

garantire la riservatezza della documentazione inviata per via elettronica, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno **1/4/2019**, esclusivamente all'indirizzo Capo d'Anzio S.p.a. – Via molo pamphili snc – 00042 Anzio (RM). Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o piombo, preferibilmente senza l'utilizzo della ceralacca, o comunque tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

14.2. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di non ammissione, farà fede unicamente il timbro della Società, con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo (l'orario sarà riportato qualora il plico sia recapitato, con mezzi diversi rispetto a quello delle Poste Italiane, l'ultimo giorno utile per la presentazione).

14.3. L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione appaltante ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.

14.4. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati. Potranno essere riconsegnati al concorrente su sua richiesta scritta e con spese a carico.

14.5. Il plico deve recare all'esterno le informazioni relative all'operatore economico concorrente, quali denominazione o ragione sociale, indirizzo Pec o numero di fax (in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio, aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete o GEIE, sul plico devono essere riportate le informazioni di tutti i singoli partecipanti) e riportare la seguente dicitura **“CAPO D'ANZIO S.P.A.: LAVORI per l'“*adeguamento Darsena Nord del Marina di Capo d'Anzio*” – CIG: 77779142D”** nonché il giorno e l'ora di scadenza della presentazione delle offerte e la scritta **“NON APRIRE”**.

14.6. Il plico deve contenere al suo interno 3 (tre) buste chiuse e sigillate, preferibilmente senza l'utilizzo della ceralacca, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura rispettivamente:

“A – Documentazione amministrativa”;

“B - Offerta tecnica”;

“C – Offerta economica”.

14.7. Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara. Saranno altresì escluse le offerte inammissibili ai sensi dell'art. 59, comma 4, del Codice.

14.8. Si precisa che la mancata separazione dell'offerta economica dalla documentazione amministrativa ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà causa di esclusione.

15. Contenuto della Busta “A - Documentazione amministrativa”

Nella busta “A - Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti:

I) le dichiarazioni richieste per l’ammissione alla gara (*Modelli A, B e B1 – da considerarsi come semplici facsimile*), le ulteriori dichiarazioni richieste per i raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi, aggregazioni di imprese di rete o GEIE e in caso di avvalimento, i relativi documenti (compreso le dichiarazioni e il contratto di avvalimento in originale o copia conforme), nonché il DGUE (*Modello DGUE*);

II) originale o copia conforme dell’attestato di qualificazione per le categorie e classifiche di cui al precedente paragrafo 13.1.1. e referenza bancaria;

III) stampa del PASSOE;

IV) deposito cauzionale provvisorio di cui al precedente paragrafo 11;

V) eventuale dichiarazione di un fideiussore contenente l’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto;

VI) ricevuta o scontrino attestante il versamento del contributo di € 500,00 (euro cinquecento/00) a favore dell’ANAC di cui al precedente paragrafo 12.

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - redatta in carta libera (*eventualmente ma non obbligatoriamente utilizzando il Modello A, quivi allegato sub 1*) - sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura ed in tal caso va allegata copia fotostatica di un documento di identità del procuratore e copia conforme all’originale della relativa procura. Nel solo caso in cui dalla visura camerale dell’impresa risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, in luogo del deposito della copia conforme all’originale della procura, il procuratore potrà rendere dichiarazione attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura camerale dell’impresa.

15.1.2. Si precisa che:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o GEIE;

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n.33, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

ATTENZIONE:

15.1.3. La domanda di partecipazione dovrà altresì contenere una **dichiarazione sostitutiva**, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente indica e dichiara:

- la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione (*numero e data*), la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento, ovvero per i concorrenti non residenti in Italia, l'iscrizione secondo la legislazione nazionale di appartenenza in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al Codice;
- gli eventuali familiari conviventi di maggiore età, ai sensi dell'art. 85, comma 3, del D.Lgs. 159/2011;
- di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico-estimativo, ove redatto;
- di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori;
- di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;
- di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
- di aver preso visione e quindi accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando e nel presente Disciplinare di gara e relativi allegati, nelle risposte ai quesiti, nel capitolato speciale di appalto, nella relazione tecnica, nel piano di sicurezza e coordinamento, nei grafici di progetto ed in tutti gli elaborati progettuali costituenti il progetto esecutivo approvato con delibera di Giunta Municipale del Comune di Anzio n. 13 del 2/3/2018;
- **a pena di esclusione**, le lavorazioni appartenenti alle categorie a qualificazione obbligatoria per le quali, non essendo in possesso della corrispondente qualificazione, intende ricorrere al subappalto;
- il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC, posta elettronica non certificata o il numero di fax, il cui utilizzo autorizza, ai sensi ai sensi dell'art. 76 del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
- le posizioni INPS, INAIL, Cassa Edile e l'Agenzia delle Entrate competente per territorio;

- che, ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice, non ci sono informazioni fornite nell'ambito dell'offerta che costituiscano segreti tecnici o commerciali ed autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

oppure

che, ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice, le parti dell'offerta tecnica costituenti segreto tecnico o commerciale sono le seguenti:

.....

.....

..... e ciò per le ragioni ed argomentazioni di seguito riportate:

.....

..... e che, pertanto, non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

15.2. **Dichiarazione sostitutiva** - redatta in carta libera (*eventualmente utilizzando il Modello B, quivi allegato sub 2*) - resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:

- indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica), rispettivamente:

- *per le imprese individuali*, del titolare e del direttore tecnico;

- *per le società in nome collettivo*, del socio e del direttore tecnico;

- *per le società in accomandita semplice*, dei soci accomandatari e del direttore tecnico;

- *per le altre società o consorzi*, dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, e del direttore tecnico, del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;

- *per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato*: dei soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa;

- attesta che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie di cui al precedente punto 1, come indicate nell'art. 80, comma 3, del Codice, ovvero, indica l'elenco degli eventuali soggetti cessati dalle dette cariche societarie nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;

- attesta, indicandoli specificatamente come segue, che non ricorrono i motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), commi 2, 4, 5, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) m) e comma 12, del Codice e che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001, n. 165, nonché quella di cui all'art. 35 del D.L. n. 90/2014:

1. (*art. 80, comma 1, del Codice*) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R. 309/1990, dall'articolo 291-*quater* del D.P.R. 43/1973 e dall'articolo 260 del D. Lgs. 152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322, 322-*bis*, 346-*bis*, 353, 353-*bis*, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter*.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del D. Lgs. 109/2007 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D. Lgs. 24/2014;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

oppure

(nel caso in cui l'operatore economico si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, art. 80, del Codice, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5 del medesimo art. 80)

di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti come da documentazione probatoria da allegare in sede di offerta;

2. (*art. 80, comma 2, del Codice*) che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione

mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo Decreto (*resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4 bis e 92, commi 2 e 3 del D. Lgs. 159/2011 con riferimento rispettivamente alle comunicazioni ed informazioni antimafia*);

3. (*art. 80, comma 4, del Codice*) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l'operatore è stabilito

oppure

di avere ottemperato ai propri obblighi pagando o impegnandosi a pagare in modo vincolante le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il pagamento o formalizzato l'impegno prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda, come da documentazione da allegare in sede di offerta;

4. (*art. 80, comma 5, lett. a*) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali;

5. (*art. 80, comma 5, lett. b*) che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

oppure

di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato a partecipare alle procedure di affidamento di contratti pubblici, giusta decreto del giudice delegato del Tribunale _____ del _____.

oppure

di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusta decreto del Tribunale di _____ del _____ e di essere stato autorizzato a partecipare alle procedure di affidamento di contratti pubblici, giusta decreto del giudice delegato del Tribunale _____ del _____.

Per tale motivo, dichiara:

a) di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese;

b) che non ricorre la fattispecie di cui all'art. 110, comma 5, del Codice, in quanto l'ANAC non ha subordinato la partecipazione alla necessità che il concorrente ricorra all'avvalimento;

oppure

b) che ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 110, comma 5, del Codice, allega i seguenti documenti:

- dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente:

a. indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto;

b. attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto;

- dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di impresa ausiliaria:

a. si obbliga verso il concorrente e verso il Comune a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliaria nei casi indicati dall'art. 80, comma 5, del Codice;

b. attesta di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice;

- originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso nei casi indicati dall'art. 80, comma 5, del Codice; 3.6. (*art. 80, comma 5, lett. c*) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità;

7. (*art. 80, comma 5, lett. d*) di non determinare con la propria partecipazione alla gara una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del Codice, non diversamente risolvibile;

8. (*art. 80, comma 5, lett. e*) di non determinare con la propria partecipazione alla gara una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice, che non può essere risolta con misure meno intrusive;

9. (*art. 80, comma 5, lett. f*) che nei confronti dell'impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

10. (*art. 80, comma 5, lett. g*) che non risulta essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

11. (*art. 80, comma 5, lett. h*) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della Legge 19/3/1990 n. 55 o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall'ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa;

12. (*art. 80, comma 5, lett. i*) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 della L. 12 marzo 1999, n. 68;

oppure

di non essere tenuto agli obblighi di cui alla riferita L. 12 marzo 1999, n. 68;

13. (*art. 80, comma 5, lett. l*) di non trovarsi nella condizione di esclusione prevista dall'art. 80, comma 5, lett. l), del Codice;

oppure

che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991, n. 203, risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della L. 24 novembre 1981, n. 689;

14. (*art. 80, comma 5, lett. m*) di non trovarsi, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura, in una situazione di controllo di cui all'art.2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. A tal fine dichiara:

i. di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto, con altri operatori economici e di aver formulato l'offerta autonomamente;

oppure

ii. di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei propri confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto, e di aver formulato autonomamente l'offerta;

15. (*art. 80, comma 12*) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio dei contratti pubblici dell'A.N.A.C., non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento di subappalti;

16. (*art. 53, comma 16-ter, D. Lgs. 165/2001*) che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ad ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime p.a. nei confronti dell'impresa concorrente, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);

17. (*art. 35, D.L. 90/2014*) che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 35 del D.L. 90/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231);

ATTENZIONE: si precisa che:

1. la dichiarazione sostitutiva di cui al presente paragrafo 15.2, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete o GEIE, **deve essere resa da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento, il consorzio, l'aggregazione o il GEIE;**

2. la dichiarazione sostitutiva di cui al presente paragrafo 15.2, nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), **deve essere resa anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;**

3. la dichiarazione sostitutiva in ordine all'assenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 e 2, del Codice, **deve essere resa o deve riferirsi ai seguenti soggetti:**

- in caso di *concorrente individuale* = titolare e direttore tecnico;

- in caso di *società in nome collettivo* = socio e direttore tecnico;

- in caso di *società in accomandita semplice* = soci accomandatari e direttore tecnico;

- *altri tipi di società o consorzio* = membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, la dichiarazione deve essere resa da entrambi i soci;

- *per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato:* soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.

ATTENZIONE: La dichiarazione sostitutiva in ordine all'assenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del Codice, deve essere resa nel modo che segue:

o personalmente da ciascuno dei soggetti sopra indicati diversi dal legale rapp.te firmatario della domanda di partecipazione;

oppure, in alternativa, dal rappresentante legale del concorrente con indicazione nominativa dei soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.

4. la dichiarazione sostitutiva in ordine all'assenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del Codice, deve riguardare anche i soggetti di cui al precedente punto 3 che siano cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (ATTENZIONE: in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, la dichiarazione deve essere resa anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara) *nel qual caso si consiglia di utilizzare l'apposito Modello B1, quivi allegato sub 3 come parte integrante e sostanziale*

5. questa stazione appaltante provvederà all'esclusione dell'operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che lo stesso si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 80 del Codice;

6. la causa di esclusione prevista dall'art. 80, comma 5, lett. c), del Codice, opera solo se gli illeciti sono dimostrati dalla stazione appaltante con mezzi adeguati;

7. le cause di esclusione previste dall'art. 80 del Codice non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-*sexies* del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento;

8. in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nella procedura di gara e negli affidamenti di subappalto, la Capo d'Anzio S.p.a. ne dà segnalazione all'ANAC che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 dell'art. 80 del Codice fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

15.3. A pena di esclusione, **ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE** (in originale o in fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante e accompagnata da copia del documento d'identità dello stesso) o, nel caso di raggruppamenti d'impresе costituti o costituendi, più attestazioni (in originale o fotocopia come sopra) rilasciata/e da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 84 del Codice e dell'art. 61 del Regolamento, la qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, come di seguito declinati, nonché il possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale necessaria per le lavorazioni in cui è richiesta la classifica III o superiore:

<i>categoria</i>			<i>Qualificazione richiesta</i>				<i>% della categoria sul totale > 15%</i>
			<i>al 100%</i>		<i>minima al 70%</i>		
			<i>Importo</i>	<i>classifica</i>	<i>Importo</i>	<i>classifica</i>	
1)	OG 7	OPERE MARITTIME E LAVORI DI DRAGAGGIO	14.075.458,03	VII			68,3
2)	OG 11	IMPIANTI TECNOLOGICI	4.260.594,62	V			11,1
3)	OG1	EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	2.281.899,35	IV			20,6

15.4. ATTENZIONE: in caso di avvalimento **il concorrente dovrà allegare alla domanda:**

a. a **pena di esclusione**, dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria;

b. **a pena di esclusione**, copia conforme dell'attestazione di qualificazione posseduta dall'impresa ausiliaria;

c. dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale:

1) attesta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice ed il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

2) si obbliga, verso il concorrente e verso il Comune, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice;

d. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.

15.5. Stampa del **"PASSOE"** - **documento attestante che l'operatore economico concorrente può essere verificato tramite AVCpass** - di cui alle delibere n. 111 del 20/12/2012 e 157 del 17/02/2016 dell'Autorità, rilasciato secondo le modalità riportate nel precedente paragrafo 4. **Il presente documento non è richiesto a pena di esclusione, tuttavia la mancata presentazione originerà, su richiesta, la registrazione al sistema da parte dell'operatore economico partecipante.**

15.6. Documento attestante la costituzione della **GARANZIA PROVVISORIA** di cui al precedente paragrafo 11, con allegata la dichiarazione, **a pena di esclusione**, di cui all'art. 93, comma 8, del Codice, concernente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva.

15.7. **FARE MOLTA ATTENZIONE, a pena di esclusione:** Documento attestante l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva di cui ai precedenti paragrafi 11.3. e 11.4.7 - lett. d); qualora la garanzia provvisoria sia stata costituita sotto forma di fideiussione, l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva può fare parte integrante del contenuto di detta fideiussione.

15.8. **RICEVUTA** di pagamento del contributo a favore dell'Autorità di € **500,00** (euro cinquecento/00) di cui al precedente paragrafo 12.

15.9. **Documento di Gara Unico Europeo:**

15.9.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 85 del Codice si precisa che, per la resa delle dichiarazioni di cui ai precedenti paragrafi 15.2 e 15.4, la Capo d'Anzio accetta in ogni caso il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea e debitamente sottoscritto dal concorrente, consistente in una dichiarazione formale aggiornata del concorrente - quale prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi - con la quale è attestata l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e il soddisfacimento dei criteri di selezione definiti dal presente Disciplinare, sono fornite le informazioni rilevanti richieste nel

presente Disciplinare anche con riguardo agli eventuali soggetti di cui il concorrente stesso si avvale, ai sensi dell'art. 89 del Codice, ed è indicata l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari con formale dichiarazione secondo cui l'operatore economico è in grado, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti.

15.9.2. In caso di presentazione del DGUE le parti del documento che devono essere compilate a cura del concorrente sono le seguenti: II[^], III[^], IV[^] e VI[^].

15.9.3. Si precisa che:

a. in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete o GEIE, tutti gli operatori che partecipano alla procedura in forma congiunta devono presentare e sottoscrivere un DGUE distinto, recante le informazioni dalle Parti II[^], III[^], IV[^] e VI[^];

b. in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, il DGUE deve essere presentato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici, queste ultime limitatamente alla Parti II[^] Sezioni A e B, III[^] e VI[^];

c. le attestazioni del DGUE Parte III[^], Sezione A in ordine all'assenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 e 2, del Codice, devono riferirsi ai seguenti soggetti:

- in caso di *concorrente individuale* = titolare o direttore tecnico;

- in caso di *società in nome collettivo* = socio o direttore tecnico;

- in caso di *società in accomandita semplice* = soci accomandatari o direttore tecnico;

- *altri tipi di società o consorzio* = membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, la dichiarazione deve essere resa da entrambi i soci;

- *per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato*: soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.

d. le attestazioni del DGUE Parte III[^], Sezione A in ordine all'assenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del Codice, deve riguardare anche i **soggetti** di cui al precedente punto c. che siano **cessati** dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (ATTENZIONE: in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, la dichiarazione deve essere resa anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara)

e. in caso di avvalimento, il concorrente dovrà indicare nel DGUE, Parte II[^], Sezione C, gli operatori economici dei quali intende avvalersi, precisando i requisiti oggetto di avvalimento, e dovrà inoltre presentare:

- un DGUE distinto dell'ausiliaria, sottoscritto dal legale rappresentante della stessa, con le informazioni richieste dalla Parte II[^], Sezioni A e B, della Parte III[^] e dalla Parte VI[^], attestante

il possesso da parte dell'ausiliaria medesima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

- la documentazione di cui alle lettere c. d. del precedente paragrafo 15.4.

15.9.4. Il DGUE deve essere fornito in forma cartacea.

Si consiglia di utilizzare il *Modello DGUE*, *quivi allegati sub 4*.

ATTENZIONE: INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

15.10. atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;

15.11. dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

15.12. mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti.

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:

15.13. atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;

15.14. dichiarazione in cui si indica, la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:

15.15. dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:

a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;

c. la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5:

15.16. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

15.17. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;

15.18. dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5:

15.19. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

15.20. dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

15.21. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete;

(o, in alternativa)

15.22. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia

stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
- c. la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

16. Contenuto della Busta "B - Offerta tecnica"

La busta "B" deve contenere al suo interno un indice completo di quanto in essa contenuto, nonché, **a pena di esclusione dalla gara**, l'offerta tecnica, dalla quale si evinca in modo completo e dettagliato, ed in conformità ai requisiti indicati dal Capitolato Tecnico la descrizione delle attività che si intendono realizzare eseguire i lavori oggetto dell'appalto.

L'**offerta tecnica** dovrà contenere in modo chiaro e dettagliato tutte le informazioni indispensabili alla Commissione di valutazione del bando di gara per l'assegnazione dei punteggi secondo i criteri di valutazione di seguito indicati.

1. Componente Qualitativa

- a) Professionalità ed adeguatezza dell'offerta:
 - relazione illustrativa, corredata dalla documentazione grafica, descrittiva o fotografica di un numero massimo di tre lavori simili, sia per importo delle opere realizzate sia per i contenuti tecnici caratterizzanti l'intervento oggetto del presente bando, ritenuti esplicativi dal concorrente per dimostrare la propria capacità tecnico-organizzativa ad eseguire le attività. La relazione dovrà essere di non più di trenta cartelle di formato A4 (a tal fine le definizioni di "cartella", "facciata" e "pagina" sono sinonimi) con non più di 40 righe per pagina e con scrittura in corpo non inferiore a 10 punti. La documentazione per ogni progetto sarà di un numero di schede comprese tra tre e cinque se in formato A3 e tra sei e dieci se in formato A4;
 - relazione descrittiva sufficiente ad illustrare la concezione organizzativa, le qualifiche e l'esperienza del personale effettivamente utilizzato. Saranno oggetto di valutazione i curriculum dei tecnici che faranno parte della struttura di coordinamento dei lavori nonché dei singoli operatori specializzati. La relazione dovrà essere di non più di dieci cartelle di formato A4 con non più di 40 righe per pagina e con scrittura in corpo non inferiore a 10 punti. Sono esclusi dal conteggio delle cartelle i *curricula* degli operatori che dovranno essere sintetizzati in una cartella per singolo curriculum. Inoltre

a detta relazione dovranno essere allegate le certificazioni e le attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;

b) Varianti tipologiche progettuali

Fermo restando che non sono ammesse varianti al progetto a base di gara, verranno valutate le proposte per la riduzione dell'impatto ambientale sulle risorse naturali, nonché per il contenimento dei costi di utilizzo e manutenzione, anche con riferimento ai CAM di cui all'Allegato 1 del D.M. 24/12/2015 come sostituito dal DM 11/1/2017.

Il concorrente dovrà illustrare, in una specifica relazione, le eventuali proposte e gli approfondimenti che, con riferimento ai temi della sostenibilità ambientale, intende introdurre rispetto alle indicazioni del progetto posto a base di gara, anche in relazione ai criteri minimi ambientali (CAM), con riferimento alle scelte architettoniche/ edilizie al dragaggio e relativo trattamento dei reflui prodotti, ai materiali di finitura, nonché alle soluzioni impiantistiche e tecnologiche, anche al fine di ottenere l'ottimizzazione ed il contenimento dei costi di utilizzo delle opere e della loro manutenzione nel tempo, la possibilità di utilizzo di fonti di energia alternativa ed alla predisposizione di futuri sistemi di automazione.

Verrà premiata la completezza e l'efficacia dell'illustrazione dei benefici ottenibili con le soluzioni prospettate. Verranno valutati la coerenza con quanto indicato nel progetto nonché con il rispetto dei costi di costruzione e l'eventuale diminuzione dei costi di gestione.

La relazione dovrà essere di non più di quindici cartelle di formato A4 con non più di 40 righe per pagina e con scrittura in corpo non inferiore a 10 punti. Alla relazione potranno essere allegate schede tecniche illustrative dei materiali proposti.

2. Durabilità, caratteristiche funzionali, caratteristiche innovative

Il concorrente potrà proporre - in merito al processo produttivo di tutti gli elementi costituenti l'opera soluzioni finalizzate al miglioramento del pregio tecnico, della durabilità, delle caratteristiche funzionali e delle caratteristiche innovative.

In particolare si descrivano in una specifica relazione:

- a) i materiali e tecniche da utilizzare per l'esecuzione degli elementi strutturali, delle pavimentazioni, ecc.;
- b) le attività di controllo della qualità dei materiali e dei manufatti e delle tecniche di produzione sia in cantiere che negli eventuali siti di prefabbricazione;
- c) le eventuali alternative alle forniture impiantistiche previste in progetto con confronto ed indicazione delle effettive caratteristiche innovative rispetto a quanto posto a base di gara, tenendo conto che non sono ammesse modifiche a quanto previsto in progetto.

La relazione dovrà essere di non più di quindici cartelle di formato A4 con non più di 40 righe per pagina e con scrittura in corpo non inferiore a 10 punti. Alla relazione potranno essere allegate schede tecniche illustrative dei materiali proposti.

3. Organizzazione del cantiere e mezzi d'opera.

Il concorrente dovrà indicare in una relazione dedicata le modalità di organizzazione del cantiere ed i mezzi d'opera che saranno utilizzati.

In particolare, le proposte migliorative potranno riguardare:

- a) I sistemi di dragaggio e gli accorgimenti tecnici in merito alle problematiche ambientali della lavorazione (sistemi di contenimento dei volumi da allontanare in discarica, sistemi di abbattimento della torbidità, sistemi di monitoraggio durante la lavorazione, ecc.);
- b) la gestione delle movimentazioni dei materiali sulle strade locali ed il processo di approvvigionamento del cantiere sin dalle cave di prestito, nonché la gestione delle interferenze con il traffico marittimo durante tutte le operazioni di cantiere (sarà particolarmente apprezzata una organizzazione di cantiere che riduca il più possibile l'utilizzo della viabilità locale);
- c) l'organizzazione spazio-temporale del cantiere nonché l'illustrazione delle attrezzature impiegate per il processo di prefabbricazione ed il piano di movimentazione e varo degli elementi prefabbricati.

La relazione di offerta sarà costituita da non più di trenta cartelle di formato A4 con non più di 40 righe per pagina e con scrittura in corpo non inferiore a 10 punti. La relazione potrà, a scelta del concorrente, contenere schemi, diagrammi e disegni, atti a meglio evidenziare in forma grafica gli aspetti descritti. Alla relazione potranno essere allegati elaborati grafici di qualsiasi formato ed in numero sufficiente a descrivere l'organizzazione proposta dall'offerente. Non sono computati gli indici ed i sommari, le copertine e le eventuali certificazioni di organismi indipendenti allegate alla relazione.

4. Manutenibilità ed ispezionabilità

Potranno essere proposte soluzioni tecniche ed accorgimenti finalizzati a migliorare la manutenibilità ed ispezionabilità delle opere e dei suoi componenti (piani viari, cassoni, impermeabilizzazioni, rete di raccolta acque meteoriche, ecc.).

La relazione illustrativa tecnica di offerta sarà costituita da non più di venti cartelle di formato A4 con non più di 40 righe per pagina e con scrittura in corpo non inferiore a 10 punti. La relazione potrà, a scelta del concorrente, contenere schemi, diagrammi e disegni, atti a meglio evidenziare in forma grafica gli aspetti descritti. Alla relazione potranno essere allegati elaborati grafici costituiti da non più di 10 schede formato di formato non superiore ad A1. Non sono computati gli indici ed i sommari, le copertine e le eventuali certificazioni di organismi indipendenti allegate alla relazione.

L'Impresa concorrente deve inoltre dichiarare, ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 50/2016, quali tra le informazioni fornite, inerenti l'offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza.

In base a quanto disposto dall'articolo 53, comma 5, D. Lgs. n. 50/2016 e fatta eccezione per l'ipotesi di cui al successivo comma 6, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali. Sul punto, si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere fornito un

principio di prova da parte dell'offerente. La dichiarazione sulle parti dell'offerta coperte da riservatezza deve quindi essere accompagnata da idonea documentazione che:

- argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da secretare;
- fornisca un “*principio di prova*” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Non sono pertanto ammissibili generiche e non circostanziate indicazioni circa la presenza di ragioni di riservatezza. La Stazione Appaltante si riserva comunque di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza presentata con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

La dichiarazione sopra indicata deve essere inserita all'interno della **busta B**, in una **ulteriore busta** denominata “*Segreti tecnici e commerciali*”.

Resta inteso che:

- Il concorrente che non presenti soluzioni migliorative e/o semplificative rispetto alle soluzioni illustrate nel progetto accetta e si impegna a realizzare le opere sulla scorta delle soluzioni tipologiche poste a base di gara.
- Ognuno dei capitoli delle relazioni tecniche di offerta dovrà riportare i seguenti paragrafi:
 - a) analisi del progetto tecnico in merito agli aspetti tipologici da affrontare;
 - b) descrizione della proposta oggetto dell'offerta;
 - c) specifiche tecniche che descrivano compiutamente le proposte anche con eventuali schemi grafici;
 - d) eventuali elaborati grafici;
 - e) vantaggi attesi dalla soluzione proposta rispetto a quella a base di gara.
- Sarà apprezzata, in generale, la chiarezza e la sintesi espositiva della documentazione prodotta.
- Le variazioni tipologiche e/o logistiche che riguardino aspetti differenti rispetto a quelli innanzi specificati non saranno considerati.
- Si precisa che le eventuali cartelle o schede in eccedenza non saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice.
- Le soluzioni tecniche migliorative dovranno essere in grado di assicurare la sostenibilità ambientale del progetto in tutti i suoi profili, sia nella fase della lavorazione che relativamente alle opere realizzande.
- Le proposte dovranno riguardare soluzioni tecniche rappresentate e descritte nel dettaglio in modo da rendere agevole, quanto più possibile, la piena comprensione delle proposte stesse e cogente l'impegno per l'offerente a praticare le descritte soluzioni.

- L'aggiudicatario a sua cura e spese e sotto la sua responsabilità, ha l'onere di acquisire tutte le eventuali autorizzazioni e la documentazione necessaria alla realizzazione delle proposte stesse.

L'offerta tecnica:

- non deve riportare alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, l'offerta economica o temporale;
- non comporta e non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica;
- non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
- non può esprimere o rappresentare soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d'uno degli elementi di valutazione.

17. Contenuto della Busta "C - Offerta economica"

17.1. Nella busta "C - Offerta economica" deve essere contenuta, **a pena di esclusione**, la seguente documentazione:

1. **Offerta economica**, in bollo da € 16,00 (*euro sedici/ 00*), deve essere formulata compilando preferibilmente il **Modello di cui all'allegato 5**, mediante indicazione del *prezzo offerto* che il concorrente richiede per l'esecuzione dei lavori, che sarà inferiore o pari all'importo per l'esecuzione dei lavori soggetto a ribasso posto a base di gara, e dell'indicazione della percentuale di mq di specchio acqueo destinati al diporto (non superiore al 30% del totale), al netto dei mq. destinati ai sensi di legge al c.d. transito, offerto per i diritti di ormeggio a lungo termine, con le seguenti precisazioni:

- a) il prezzo offerto è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il prezzo indicato in lettere;
- b) i mq di specchio acqueo su cui riscuotere i diritti di ormeggio è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il numero di metri quadri indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il prezzo indicato in lettere.
- c) non sono ammesse offerte che presentino un importo lavori superiore all'importo dei lavori posto a base di gara;
- d) non sono ammesse offerte che indichino un numero di metri quadri superiore al 30% dei metri quadri di ormeggio totali disponibili, ovvero ad esclusione dei mq. destinati al transito, c.d. specchio acqueo ormeggiabile;
- e) in sede di aggiudicazione definitiva la Stazione Appaltante effettuerà, ai fini contrattuali, il calcolo del ribasso (arrotondando alla seconda cifra decimale) derivante dall'offerta economica dell'aggiudicatario, mediante la seguente formula:

$$R_{\text{off}} \% = ((P_{\text{base}} - P_{\text{off}}) / P_{\text{base}}) \times 100$$

dove:

Roff è il ribasso percentuale derivante dall'offerta economica;
Pbase è l'importo per l'esecuzione dei lavori soggetto a ribasso;
Poff è il prezzo offerto.

a. Offerta tempo

L'offerta è redatta mediante una dichiarazione concernente il tempo (in giorni interi) di esecuzione dei lavori che il concorrente intende offrire, con le seguenti precisazioni:

- a) il concorrente dovrà offrire il tempo di ultimazione dei lavori, pari o inferiore rispetto ai giorni 504 naturali e consecutivi previsti nel cronoprogramma del progetto esecutivo;
- b) l'offerta dovrà essere formulata in giorni naturali e consecutivi;
- c) non sono ammesse proposte con tempi totali superiori a quelli individuati nel progetto esecutivo;
- d) in considerazione della particolarità delle opere da eseguire è ammessa una riduzione massima del 20% del tempo a base di gara, eventuali ribassi superiori verranno riportati al suddetto ribasso massimo;
- e) l'offerta deve essere redatta in calce all'offerta di prezzo con l'unica sottoscrizione prevista per l'offerta economica;
- f) il tempo offerto dovrà essere indicato in cifre ed in lettere;
- g) in caso di discordanza tra il tempo indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il tempo indicato in lettere;
- h) le soglie temporali - richiamate all'art. 14 del CSA saranno ridotte proporzionalmente in relazione al tempo offerto;
- i) Il tempo e le modalità di esecuzione dei lavori dovranno garantire la piena funzionalità del porto di Anzio, con differenziazione anche in base alla stagionalità dell'utilizzo dell'ambito portuale e del canale di accesso.

17.2. Nell'offerta economica, il concorrente dovrà indicare, a pena di esclusione, i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro propri dell'impresa, ai sensi dell'art. 95, c. 10 del D.lgs n. 50/2016.

Nell'offerta il concorrente dovrà dichiarare di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile.

A pena di esclusione, l'offerta economica deve essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante della Ditta concorrente; nel caso di A.T.I., la sottoscrizione deve essere effettuata dai rappresentanti legali di ciascuna delle imprese temporaneamente raggruppate; nel caso di Consorzio dal legale rappresentante dello stesso;

nel caso di Rete d'impresa:

- **Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica:** in tal caso il modello 3 dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'organo comune e di ciascun operatore retista partecipante (o da un delegato/procuratore munito di idonei poteri di firma).
- **Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo comune:** si rinvia alle modalità di presentazione, per quanto compatibili, stabilite per il Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito oppure al Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti già costituito I G.E.I.E.
- **Rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica:** in tal caso il modello 3 dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'organo comune (o da un delegato/procuratore munito di idonei poteri di firma).

18. Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione del contratto avverrà mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice dei Contratti, secondo i parametri indicati nel paragrafo 19.2.

19. Procedura di aggiudicazione

19.1. Operazioni di gara

La valutazione delle offerte sarà demandata, ai sensi dell'art. 77 del D.lgs. 50/2016, ad apposita Commissione nominata successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. La Commissione, in armonia con le disposizioni contenute nel Bando di gara e nei documenti di riferimento e nel Codice dei contratti, esaminerà tutta la documentazione pervenuta, valuterà le offerte e provvederà ad effettuare la conseguente graduatoria provvisoria, secondo la procedura di seguito descritta.

La Commissione avrà la facoltà di convocare i concorrenti per l'illustrazione degli aspetti tecnici presentati.

Tutte le operazioni eseguite dalla Commissione verranno descritte in apposito verbale tenuto secondo la progressione cronologica delle operazioni.

Il verbale è firmato dal segretario e da tutti i membri della Commissione e, una volta trasmesso, viene conservato agli atti dell'Amministrazione a cura del Responsabile Unico del Procedimento.

Prima fase

L'apertura della busta "A" avverrà in seduta pubblica, **giorno 7/4/2019, alle ore 10:00**, presso la sede legale della Capo d'Anzio S.p.a., Via Breschi Snc. Eventuali variazioni saranno comunicate con PEC trasmessa a tutte le ditte offerenti almeno un giorno prima della data fissata. A tale seduta della Commissione, nonché alle successive sedute aperte al pubblico, che verranno convocate con PEC all'indirizzo indicato, inviato a tutte le imprese ammesse alla gara almeno un giorno prima della data fissata, potrà assistere il legale rappresentante delle imprese interessate oppure un

rappresentante munito di specifica delega, a lui conferita dai suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

Nella prima seduta, la Commissione, in conformità con le disposizioni di cui al presente Disciplinare, procederà ai seguenti adempimenti:

- a) verifica della regolarità dei plichi pervenuti;
- b) apertura dei plichi principali pervenuti in tempo utile ed esame volto a verificare che al loro interno siano presenti le buste “**A**”, “**B**”, “**C**”;
- c) apertura della sola busta “**A**” ed esame volto alla verifica della documentazione in essa contenuta sia per i singoli operatori economici che per i raggruppamenti, i consorzi e le aggregazioni di imprese di rete.
- d) comunicazione dei concorrenti ammessi alle successive fasi.

Ai sensi dell’art. 204, comma 1, lett. b) del Codice “*il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici adottato in attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11. L’omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l’illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale*”.

Seconda fase

L’apertura della busta “**B**” avverrà in seduta pubblica, convocata esclusivamente con PEC all’indirizzo indicato, inviato a tutte le ditte ammesse, almeno un giorno prima della data fissata. La Commissione procede ai seguenti adempimenti:

- dichiarazione dell’elenco degli operatori economici ammessi;
- apertura delle buste “**B**” e acquisizione della documentazione di cui si compone l’offerta tecnica di ciascun concorrente, attraverso la lettura dei titoli degli atti rinvenuti. Resta esclusa ogni facoltà degli interessati presenti di prendere visione del contenuto.

La Commissione proseguirà in seduta riservata alla valutazione delle offerte tecniche, attribuendo, secondo quanto previsto nel successivo paragrafo 19.2, i punteggi parziali ivi indicati, nonché alla stesura della graduatoria di gara provvisoria in base al punteggio attribuito all’offerta tecnica.

Terza fase

Successivamente, terminato l’esame delle offerte tecniche, sarà fissata un’apposita riunione della Commissione, aperta al pubblico, (convocata tramite indirizzo PEC indicato, inviato a tutte le ditte ammesse alla seconda fase almeno un giorno prima della data fissata) per i seguenti adempimenti:

- dare lettura dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica;
- procedere all’apertura delle buste “**C**” ed alla lettura dei prezzi e dei ribassi offerti;

- attribuzione dei punteggi relativi all'offerta economica secondo quanto previsto al successivo paragrafo 19.2;
- verifica dell'esistenza di eventuali offerte anormalmente basse, sulla base dei criteri e delle modalità di cui all'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016;

Qualora la Commissione di gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi siano offerte imputabili ad un unico centro decisionale, procederà all'esclusione dei concorrenti dandone comunicazione al RUP per gli adempimenti di competenza.

Laddove nessuna offerta risulti anormalmente bassa, la Commissione procederà, in seduta pubblica, al calcolo complessivo dei punteggi dati all'offerta tecnica e all'offerta economica provvedendo alla redazione e alla lettura della graduatoria provvisoria.

In caso di parità di punteggio delle offerte risultate economicamente più vantaggiose, sarà dichiarato aggiudicatario il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà direttamente in seduta pubblica, mediante sorteggio (ex art. 77, comma 2, R.D. 827/1924).

19.2 Parametri di valutazione

Il criterio di selezione prescelto è quello **dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, previsto dall'articolo 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

L'aggiudicazione verrà effettuata per ciascuno dei singoli lotti indicati nel bando, sulla base del punteggio finale derivante dalla **sommatoria aritmetica del punteggio attribuito all'Offerta tecnica e del punteggio attribuito all'Offerta economica**, con la seguente ponderazione:

- Offerta tecnica (max punti 70/100)
- Offerta economica (max punti 30/100)

A. Valutazione dell'Offerta tecnica (fino a max 70 punti).

L'offerta tecnica consentirà l'assegnazione di un **punteggio massimo di 70 punti**, sulla base dei metodi e dei criteri motivazionali di seguito indicati.

1. Componente qualitativa (punti 20)

a) Professionalità ed adeguatezza dell'offerta (punti 14):

- relazione illustrativa, corredata dalla documentazione grafica, descrittiva o fotografica di un numero massimo di tre lavori simili. Saranno oggetto di valutazione:
 - i contenuti tecnici caratterizzanti l'intervento oggetto del presente bando, come la tipologia costruttiva delle dighe foranee, la tipologia di impianti e le soluzioni
 - l'importo delle opere realizzate.

La relazione dovrà essere redatta con le modalità di cui al precedente paragrafo 16. **(subpunteggio 8 punti)**

- relazione descrittiva sufficiente ad illustrare la concezione organizzativa, le qualifiche e l'esperienza del personale effettivamente utilizzato. Saranno oggetto di valutazione i *curricula* dei tecnici che faranno parte della struttura di coordinamento dei lavori nonché dei singoli operatori specializzati. La relazione dovrà essere redatta con le modalità di cui al precedente paragrafo 16 **(subpunteggio 6 punti)**

b) Varianti tipologiche progettuali (punti 6)

- Fermo restando che non sono ammesse varianti al progetto a base di gara, verranno valutate le proposte per la riduzione dell'impatto ambientale sulle risorse naturali, nonché per il contenimento dei costi di utilizzo e manutenzione, anche con riferimento ai CAM di cui all'Allegato 1 del D.M. 24/12/2015 e s.m.i. Il concorrente dovrà illustrare, in una specifica relazione, le eventuali proposte e gli approfondimenti che, con riferimento ai temi della sostenibilità ambientale, intende introdurre rispetto alle indicazioni del progetto posto a base di gara, anche in relazione ai criteri minimi ambientali (CAM), con riferimento alle scelte architettoniche/ edilizie, al dragaggio, ai materiali di finitura, nonché alle soluzioni impiantistiche e tecnologiche, anche al fine di ottenere l'ottimizzazione ed il contenimento dei costi di utilizzo delle opere e della loro manutenzione nel tempo, la possibilità di utilizzo di fonti di energia alternativa ed alla predisposizione di futuri sistemi di automazione. Verrà premiata la completezza e l'efficacia dell'illustrazione dei benefici ottenibili con le soluzioni prospettate. Verranno valutati la coerenza con quanto indicato nel progetto nonché con il rispetto dei costi di costruzione e l'eventuale diminuzione dei costi di gestione.

La relazione dovrà essere redatta con le modalità di cui al precedente paragrafo 16.

2. Durabilità, caratteristiche funzionali, caratteristiche innovative (punti 10)

- il concorrente potrà proporre - in merito al processo produttivo di tutti gli elementi costituenti l'opera soluzioni finalizzate al miglioramento del pregio tecnico, della durabilità, delle caratteristiche funzionali e delle caratteristiche innovative.

In particolare verranno valutati:

a) i materiali e tecniche da utilizzare per l'esecuzione degli elementi strutturali, delle pavimentazioni. Verranno privilegiate soluzioni che garantiscano un miglioramento della durabilità delle parti d'opera. **(subpunteggio 3 punti)**

b) le attività di controllo della qualità dei materiali e dei manufatti e delle tecniche di produzione sia in cantiere che negli eventuali siti di prefabbricazione. Verrà premiato il ciclo produttivo che nelle sue procedure garantisca il controllo e la certificazione step by step di ogni passaggio dalla materia prima al prodotto finito **(subpunteggio 2 punti)**;

c) le eventuali alternative alle forniture impiantistiche previste in progetto con confronto ed indicazione delle effettive caratteristiche innovative rispetto a quanto posto a base di gara, tenendo conto che non sono ammesse modifiche a quanto previsto in progetto. Verranno premiate soluzioni che garantiscano migliori performance dal punto di vista energetico, gestionale e di durabilità (*subpunteggio 5 punti*).

La relazione dovrà essere redatta con le modalità di cui al precedente paragrafo 16.

3. Organizzazione del cantiere e mezzi d'opera (punti 35)

- Il concorrente dovrà indicare in una relazione dedicata le modalità di organizzazione del cantiere ed i mezzi d'opera che saranno utilizzati. In particolare, le proposte migliorative potranno riguardare:

a) i sistemi di dragaggio e gli accorgimenti tecnici in merito alle problematiche ambientali della lavorazione. Verranno premiate: tecniche che permettono la diminuzione dei volumi da allontanare in discarica; tecniche innovative per l'abbattimento della torbidità; l'adozione di sistemi multiparametrici di monitoraggio durante la lavorazione, ecc.) (*subpunteggio 20 punti*);

b) la gestione delle movimentazioni dei materiali sulle strade locali ed il processo di approvvigionamento del cantiere sin dalle cave di prestito, nonché la gestione delle interferenze con il traffico marittimo durante tutte le operazioni di cantiere. Sarà particolarmente apprezzata una organizzazione di cantiere che riduca il più possibile l'utilizzo della viabilità locale (*subpunteggio 10 punti*);

c) l'organizzazione spazio-temporale del cantiere nonché l'illustrazione delle attrezzature impiegate per il processo di prefabbricazione ed il piano di movimentazione e varo degli elementi prefabbricati. Sarà premiata la migliore e dettagliata rappresentazione delle singole fasi di cantiere (*subpunteggio 5 punti*).

La relazione dovrà essere redatta con le modalità di cui al precedente paragrafo 16.

4. Manutenibilità ed ispezionabilità (punti 5)

- Potranno essere proposte soluzioni tecniche ed accorgimenti finalizzati a migliorare la manutenibilità ed ispezionabilità delle opere e dei suoi componenti. Saranno premiati: l'utilizzo di pacchetti costituenti i piani viari che garantiscano una maggiore durabilità in termini temporali di vita utile della pavimentazione; utilizzo di soluzioni alternative per l'impermeabilizzazione degli impalcati che aumentino il grado di sicurezza verso lesioni e di maggiore durata; utilizzo di elementi che rendano facilmente ispezionabile e manutenibile la rete di raccolta acque meteoriche.

La relazione illustrativa tecnica di offerta dovrà essere redatta con le modalità di cui al precedente paragrafo 16.

B. L'offerta economica (max 30 punti)

L'offerta economica consentirà l'assegnazione di un **punteggio massimo di 30 punti** in relazione al prezzo offerto.

Il punteggio verrà assegnato – nel corso di apposita seduta pubblica – in funzione delle offerte proposte, rispettando il tetto massimo stabilito nel bando di gara e adottando i metodi di seguito indicati.

La valutazione dell'offerta economica avviene attribuendo il relativo punteggio, come segue:

a) all'offerta di prezzo per l'esecuzione dei lavori (punti 15):

- è attribuito il punteggio zero all'offerta il cui prezzo offerto risulti pari all'importo per l'esecuzione dei lavori soggetto a ribasso e posto a base di gara;
- è attribuito il punteggio massimo (pari al peso dell'elemento offerta di prezzo) all'offerta più vantaggiosa per l'amministrazione (il minimo prezzo offerto);
- è attribuito punteggio intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie;

I punteggi sono attribuiti applicando la seguente formula:

$$P_{Pi} = \text{pesop} - \text{pesop} \times ((P_{\text{off}_i} - P_{\text{off_min}})/(P_{\text{base}} - P_{\text{off_min}}))$$

dove:

- P_{Pi} è il punteggio attribuito al concorrente i-esimo in esame, compreso tra zero ed il peso attribuito all'elemento prezzo;
- pesop è il peso relativo all'elemento offerta di prezzo per l'esecuzione dei lavori (15punti);
- P_{off_i} è il prezzo offerto dal concorrente i-esimo;
- $P_{\text{off_min}}$ è il prezzo offerto più vantaggioso per l'amministrazione per l'esecuzione dei lavori (il minimo prezzo offerto);
- P_{base} è l'importo per l'esecuzione dei lavori soggetto a ribasso;

b) all'offerta sui a mq su cui esercitare i diritti di ormeggio (punti 10):

- è attribuito il punteggio zero all'offerta in cui viene richiesta un'area in mq di ormeggio pari al 30% dell'area totale disponibile nello specchio acqueo, al netto dello specchio acqueo riservato al c.d. transit;
- è attribuito il punteggio massimo (10 punti) all'offerta più vantaggiosa per l'amministrazione (il minor numero di mq);
- è attribuito punteggio intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie;

i punteggi intermedi sono attribuiti applicando la seguente formula:

$$P_{mqi} = \text{pesomq} - \text{pesomq} \times ((mq_{\text{rich}_i} - mq_{\text{rich_min}})/(mq_{\text{rich_maxd}} - mq_{\text{rich_min}}))$$

dove:

- P_{mqi} è il punteggio attribuito al concorrente i-esimo in esame, compreso tra zero ed il peso attribuito all'elemento metri quadri;
- pesomq è il peso relativo all'elemento offerta di metri quadri richiesti (10punti);
- mq_{rich_i} è il numero di mq di specchio acque disponibile all'ormeggio richiesto dal concorrente i-esimo;
- $mq_{\text{rich_min}}$ è il numero di mq più basso richiesto dal concorrente e più vantaggioso per l'amministrazione (il minimo numero di mq offerto);

mq_rich_maxd è il numero di mq massimo disponibile e pari al 60% dell'area di specchio acqueo riservata all'ormeggio, ad esclusione di quella riservata al c.d. transito;

a) all'offerta tempo per l'esecuzione dei lavori (punti 5):

- è attribuito il punteggio zero all'offerta il cui tempo offerto risulti pari al tempo per l'esecuzione dei lavori soggetto a ribasso e posto a base di gara;
- è attribuito il punteggio massimo (pari al peso dell'elemento offerta di tempo) all'offerta più vantaggiosa per l'amministrazione (il minimo tempo offerto);
- è attribuito punteggio intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie;

I punteggi sono attribuiti applicando la seguente formula:

$$PT_i = \text{pesot} - \text{pesot} \times ((T_{\text{off}_i} - T_{\text{off_min}})/(T_{\text{base}} - T_{\text{off_min}}))$$

dove:

PT_i è il punteggio attribuito al concorrente i-esimo in esame, compreso tra zero ed il peso attribuito all'elemento prezzo;

pesot è il peso relativo all'elemento offerta di prezzo per l'esecuzione dei lavori (punti 5);

T_{off_i} è il prezzo offerto dal concorrente i-esimo;

T_{off_min} è il prezzo offerto più vantaggioso per l'amministrazione per l'esecuzione dei lavori (il minimo prezzo offerto);

T_{base} è l'importo per l'esecuzione dei lavori soggetto a ribasso;

Nell'offerta economica, il concorrente dovrà indicare, a pena di esclusione, i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro propri dell'impresa, ai sensi dell'art. 95, c. 10 del D.lgs n. 50/2016.

19.3 Il punteggio complessivo assegnato a ciascuna offerta è quindi pari al risultato derivante da: punteggio "Qualità dell'offerta tecnica" + punteggio "Qualità dell'offerta economica", determinati impiegando i criteri di valutazione sopra indicati.

Sono escluse le offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura, ovvero che siano sottoposte a condizione, nonché offerte incomplete e/o parziali.

19.4. Verifica di anomalia delle offerte

Quando un'offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 97 del Codice dei Contratti, richiede all'offerente le giustificazioni, eventualmente necessarie in aggiunta a quelle già presentate a corredo dell'offerta, ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta medesima.

La Stazione appaltante esclude l'offerta che, in base agli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso inaffidabile.

All'esito del procedimento di verifica, la Commissione, acquisito il parere di congruità da parte della stazione appaltante, procederà per le sole offerte congrue, alla formulazione della graduatoria finale sulla base dei punteggi inerenti l'offerta tecnica ed economica. Infine, il Presidente, convoca tutte le ditte partecipanti alla gara almeno un giorno prima della data fissata,

ed in seduta pubblica dichiara l'anomalia delle offerte che sono risultate non congrue e da lettura della graduatoria provvisoria.

20. Definizione delle controversie

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Roma, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Ai sensi dell'art. 209, comma 2, del Codice, si precisa che il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso comma 2, è vietato in ogni caso il compromesso.

La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo approvato dal D. Lgs. 104/2010. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al Tar Lazio, sede di Roma, nei termini indicati dall'art. 120, comma 5, del citato decreto.

21. Trattamento dei dati personali – Accesso agli atti

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal Regolamento (Ue) 2016/679, s'informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente gara è la Capo d'Anzio S.p.a..

Con la dichiarazione denominata "*Segreti tecnici e commerciali*", inserita in una diversa busta a sua volta inserita nella Busta B "Offerta Tecnica", ciascun offerente potrà segnalare all'Amministrazione di NON autorizzare l'accesso agli atti inerenti le parti relative all'offerta tecnica che dovranno in tal caso essere successivamente indicate in via specifica con la presentazione dell'offerta stessa, ovvero delle giustificazioni dei prezzi eventualmente chieste in sede di verifica delle offerte anomale in quanto coperte da segreti tecnici e commerciali.

In caso di presentazione di tale dichiarazione, l'Amministrazione consentirà l'accesso nei soli casi di cui all'art. 53, comma 6, del Codice dei contratti.

In mancanza di presentazione della dichiarazione di cui sopra, l'Amministrazione consentirà, ai concorrenti che lo richiedono, l'accesso nella forma di estrazione di copia dell'offerta tecnica e/o delle giustificazioni dei prezzi.

In ogni caso, l'accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti e l'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta sarà consentito solo dopo l'approvazione dell'aggiudicazione.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Avv. Antonio Bufalari